

## ||| **Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni - DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. "decreto fiscale").**

### **In breve**

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. "decreto fiscale"), pubblicato sulla G.U. 21.10.2021 n. 252, ed in vigore dal 22.10.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro. Si segnala che il DL 146/2021 in commento dovrà essere convertito in legge entro il 20.12.2021, pertanto le disposizioni in esso contenute potrebbero essere suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 146/2021 in materia fiscale, in particolare:

- | sospensione dei termini relative alle cartelle di pagamento;
  - | differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate;
  - | correttivi alla disciplina del credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo;
  - | abrogazione del *Patent box* ed introduzione della nuova "Super-deduzione" per le spese R&S;
  - | Quadro temporaneo aiuti di Stato.
-

## In dettaglio

Argomento	Descrizione
<p>Cartelle di pagamento - Sospensione dei termini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>   I termini per il pagamento delle cartelle notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021 sono estesi a 150 giorni dalla data di notifica rispetto agli ordinari 60 giorni.</li> <li>   I termini ordinari di 60 giorni torneranno ad applicarsi per le cartelle di pagamento notificate a partire dall'1.1.2022.</li> <li>   Nel suddetto lasso temporale di 150 giorni, non potranno essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrerà la maturazione degli interessi di mora.</li> <li>   L'estensione a 150 giorni dei termini di pagamento si riferisce alle sole cartelle esattoriali, mentre non risulta applicabile agli accertamenti esecutivi ed agli avvisi di addebito INPS per i quali continuano a valere gli ordinari termini di pagamento.</li> <li>   Il maggior termine di 150 giorni non è altresì applicabile ai ricorsi giudiziali per i quali resta fermo il termine ordinario di 60 giorni.</li> </ul>
<p>Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>   Le rate da rottamazione dei ruoli, nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021 (fino al 30.11.2021), potranno essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021, restando ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.</li> <li>   In caso di mancato rispetto della suddetta scadenza, gli effetti della rottamazione verrebbero meno, facendo riemergere l'intero debito a titolo di sanzioni e interessi e, nel caso del saldo e stralcio, anche della quota capitale in precedenza stralciata.</li> <li>   Qualora si decada dalla rottamazione/dal saldo e stralcio, non si potrà beneficiare di alcuna rateazione.</li> </ul>
<p>Sanatoria indebita compensazione credito di imposta per ricerca e sviluppo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>   Viene introdotta una forma di sanatoria per le indebite compensazioni del credito d'imposta ex art. 3, DL 145/2013, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che si concretizza nella presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022 e nel pagamento delle somme (senza possibilità di compensazione) in un'unica soluzione entro il 16.12.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo (con applicazione degli interessi legali). Le modalità attuative del</li> </ul>



	<p>riversamento del credito indebitamente compensato saranno individuate da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>   I benefici di questa sanatoria consistono nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13, c. 4 e 5, D.Lgs 471/1997 nonché dell'eventuale reato penale di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, D.Lgs 74/2000.</li> <li>   I crediti che rientrano nella sanatoria sono quelli maturati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 - 2019 per i soggetti "solari") e compensati sino al 22.10.2021.</li> <li>   La sanatoria è tuttavia preclusa nel caso in cui alla data di entrata in vigore del Decreto (22.10.2021) sussistano avvisi di recupero del credito divenuti definitivi (i.e. non impugnati ovvero passati in giudicato).</li> <li>   Al contrario, qualora a tale data fossero già stati notificati avvisi di recupero del credito, non definitivi, in quanto ancora impugnabili ovvero pendenti in giudizio, la sanatoria sarebbe comunque ammessa, ma sarebbe escluso il versamento rateale.</li> </ul>
<p>Abrogazione del Patent box e introduzione della c.d. "super-deduzione" per i costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>   Viene abrogato con decorrenza 22.11.2021 il regime del <i>Patent Box</i> (salvo il regime transitorio indicato di seguito) e, contemporaneamente, viene introdotta una nuova deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo per i titolari di reddito d'impresa.</li> <li>   Il nuovo regime prevede una maggiorazione del 90% dell'importo deducibile, ai fini IRES e IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo relativi a determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), utilizzati direttamente o indirettamente nell'attività propria dell'impresa.</li> <li>   L'attività di ricerca e sviluppo dovrà essere svolta dall'impresa, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ovvero con università ed enti di ricerca ed organismi equiparati.</li> <li>   I soggetti che intendano beneficiare della deduzione maggiorata potranno includere le informazioni rilevanti in apposito documento secondo le specifiche che saranno individuate con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>   Il possesso dell'ideale documentazione dovrà essere comunicato in apposita sezione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si intende fruire dell'agevolazione (similmente a quanto già previsto in materia di prezzi di trasferimento).</li> <li>   La predisposizione e la disclosure dell'ideale documentazione consentiranno di beneficiare della c.d. <i>penalty protection</i> in caso di rettifica, da parte del fisco, della deduzione spettante.</li> <li>   L'opzione per la "super deduzione" ha durata per cinque periodi d'imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.</li> <li>   Per il periodo di validità dell'opzione, la "super deduzione" non è cumulabile con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.</li> <li>   Per quanto riguarda l'abrogata disciplina del <i>Patent Box</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>  i soggetti che abbiano esercitato l'opzione per il <i>Patent Box</i> in data antecedente al 22.10.2021 possono scegliere, in alternativa, di aderire alla nuova "super deduzione" previa specifica comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>  i soggetti che invece abbiano già firmato l'accordo di <i>ruling</i> entro la data del 22.10.2021 ovvero abbiano già aderito alla procedura di autodeterminazione dovrebbero continuare ad applicare il regime del <i>Patent Box</i> sino a scadenza.</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;">Aiuti di Stato: integrazione delle misure previste Articolo 5, comma 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>   Viene integrato l'art 1, c.13, D.L. 41/2021, comprendendo nel quadro normativo che consente di fruire dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 o 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>Final</i>, relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (c.d. <i>Temporary Framework</i>), anche i seguenti aiuti: <ul style="list-style-type: none"> <li>  contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;</li> <li>  contributo a fondo perduto previsto per le start-up dall'articolo 1 ter del Decreto Sostegni;</li> <li>  definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dall'articolo 5 del Decreto Sostegni;</li> <li>  esenzione della prima rata Imu prevista dal Decreto Sostegni;</li> <li>  contributo a fondo perduto previsto dal Sostegni-bis;</li> <li>  credito d'imposta locazioni, così come prorogato ad opera del Decreto Sostegni bis.</li> </ul> </li> <li>   Si ricorda che i massimali previsti ammontano a: <ul style="list-style-type: none"> <li>  1,8 milioni di euro per la singola impresa (aiuti di importo limitato previsti dalla Sezione 3.1 del <i>Temporary Framework</i>)</li> </ul> </li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>  10 milioni di euro per la singola impresa (aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate previsti dalla Sezione 3.12 del <i>Temporary Framework</i>). In particolare, tale soglia è applicabile alle sole imprese che abbiano subito una perdita di fatturato di almeno il 30% e che l'aiuto non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.</li></ul> |
|--|---|

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a [studio@ctep.it](mailto:studio@ctep.it)

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.

